

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

In data 11 settembre 1992 si è costituita fra le imprese ed i soggetti professionali che operano nei comparti produttivi, installativi, manutentivi e commercializzazione di sistemi di illuminazione e ventilazione naturali, di sistemi di controllo di fumo e calore ed affini e relativi componenti accessori, l'associazione "ZENITAL", Associazione Italiana sistemi di illuminazione e ventilazione naturali, sistemi per il controllo di fumo e calore ed affini nel seguito richiamata come Associazione.

ARTICOLO 2 - DURATA

L'associazione "ZENITAL" ha durata fino al 2100.

ARTICOLO 3 - SCOPI

L'Associazione, nel contesto di un mercato di libero scambio, ha lo scopo di favorire il progresso e lo sviluppo dell'illuminazione zenitale e dei suoi componenti accessori, quali i dispositivi di apertura per l'aerazione, l'evacuazione dei fumi, la ventilazione, sistemi di controllo di fumo e calore ed affini; di provvedere a promuovere la maggiore solidarietà e collaborazione fra i propri soci, nonché a curare l'assistenza e la tutela degli interessi dei soci stessi in riferimento a qualsiasi problematica che direttamente o indirettamente li riguardi.

L'Associazione si propone fra l'altro di perseguire i seguenti fini:

- a) promuovere le soluzioni di carattere normativo, tecnico, e commerciale più idonee alla promozione della politica generale del settore, cooperando al riguardo con Organi di Governo, Regioni ed altri enti territoriali e non, Sindacati, Associazioni, Aziende pubbliche e private nazionali ed internazionali;
- b) prestare assistenza ai Soci nei confronti di altri organismi, Autorità ed Istituzioni pubbliche o private, nonché nell'elaborazione e interpretazione delle norme cogenti e/o convenzionali e pattizie riferite ai settori di competenza;
- c) rappresentare nelle sedi competenti gli interessi dei Soci, anche nelle fasi di elaborazione di normative aventi rilevanza per il settore, sia a livello nazionale che internazionale;
- d) individuare standard tecnologici idonei a garantire i livelli prestazionali e di qualità dei prodotti; perseguire detti standard, eventualmente anche mediante la creazione di marchi di qualità o simili;
- e) provvedere, anche con la collaborazione degli Associati, alla rilevazione e all'accertamento dei dati statistici interessanti il più efficace conseguimento dei fini statutari; tutti i dati raccolti saranno gestiti nel rispetto della normativa sulla privacy e senza l'indicazione della fonte;
- f) organizzare ricerche, studi, seminari e convegni su temi economici, tecnici, ambientali, energetici nonché su argomenti di interesse generale;
- g) promuovere e curare la pubblicazione di bollettini, riviste e monografie riguardanti il settore;
- h) adoperarsi per la composizione delle questioni e vertenze che sorgano fra i singoli Associati o fra i soci e l'Associazione, svolgendo opera di conciliazione fra gli stessi e ricercando amichevoli intese e arbitrati rituali ed irrituali, o facendo ricorso al giudizio dei Probiviri come da successivo Art. 18;
- i) designare e nominare i propri rappresentanti in tutti gli Enti, Organi e Commissioni in cui sia consentita la rappresentanza dell'Associazione sia in Italia che all'estero;
- j) favorire e promuovere ogni iniziativa diretta alla tutela degli interessi degli associati, anche partecipando alle iniziative di altri enti;
- k) promuovere studi, ricerche ed iniziative per la diffusione e l'incremento dei sistemi di illuminazione e ventilazione naturali, dei sistemi di controllo di fumo e calore ed affini in ogni singolo settore, industriale, civile, sociale, infrastrutturale;
- l) diffondere fra i propri associati la cultura della qualità aziendale individuando e promuovendo percorsi comuni per il raggiungimento degli standard di certificazione ISO 9000;
- m) adempiere a tutti gli specifici compiti che venissero deliberati dall'assemblea; compiere, infine, tutti gli atti o svolgere le attività riferite espressamente al raggiungimento del fine sociale di tutela e difesa degli interessi del settore.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

ARTICOLO 4 - SEDE

La sede legale dell'Associazione ZENITAL è in Monza Via Bergamo 18. Possono inoltre essere istituite sedi secondarie, uffici, recapiti in Italia o all'estero su proposta del Comitato Direttivo e approvazione dell'assemblea.

ARTICOLO 5 - SOCI: ADESIONE QUALIFICA E DECORRENZA

Possono aderire all'Associazione, in qualità di soci effettivi, i professionisti iscritti all'albo professionale di riferimento e/o le persone giuridiche con organizzazioni stabili in Italia, appartenenti alle categorie dei progettisti, dei costruttori, degli installatori, dei manutentori e dei rivenditori, relative ai settori di cui all'art. 1

Possono inoltre aderire all'Associazione, in qualità di soci aggregati, altre persone fisiche e/o giuridiche che condividano le finalità associative e operino in settori che abbiano elementi di complementarità, strumentalità e/o di collegamento economico con quello dell'associazione. I soci aggregati possono ricoprire cariche elettive solamente nel Comitato Direttivo e nel Comitato Tecnico, nei limiti di cui agli artt. 15 e 17.

L'Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo o di almeno un terzo dei Soci presenti nomina o revoca i soci onorari che sono esenti dal pagamento delle quote sociali.

La domanda di adesione deve essere redatta su modulo predisposto dall'Associazione ed indirizzata alla stessa. Deve essere corredata di tutti i documenti richiesti.

Il richiedente dovrà dichiarare di ben conoscere il presente Statuto, le deliberazioni statutarie già adottate e di accettarle nella loro interezza. Dovrà inoltre sottoscrivere espressamente l'impegno al versamento della quota ed dei contributi associativi nonché all'osservanza al Codice deontologico di comportamento dell'Associazione .

La domanda di adesione è sottoposta all'approvazione del Comitato Direttivo e al successivo gradimento (con precisazione che il mancato gradimento deve essere motivato) di ciascun socio da trasmettersi, anche per e-mail, entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione, fatta anch'essa per e-mail, del nominativo del nuovo socio, secondo la procedura del silenzio-assenzio.

Le iscrizioni decorrono dal primo giorno successivo alla delibera di accoglimento ed acquistano efficacia a condizione che sia stato effettuato il pagamento della quota di iscrizione e della quota annuale di associazione nella misura stabilita annualmente dall'assemblea.

L'iscrizione ha efficacia per il tempo corrispondente all'esercizio in corso.

L'iscrizione si considera tacitamente rinnovata per gli anni successivi qualora non vengano presentate le dimissioni secondo quanto disposto dal seguente articolo 7.

ARTICOLO 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

L'ammissione conferisce facoltà ai soci di partecipare, all'attività associativa, di accedere alle cariche sociali e di avvalersi di tutte le prestazioni dell'Associazione.

Le facoltà di cui sopra sono attribuite unicamente ai Soci che abbiano effettuato il versamento dei contributi di cui all'Art. 9.

Per contro il socio deve:

- 1) prestare accettazione ed osservanza alle norme statutarie e regolamentari dell'associazione, ed in particolare al codice deontologico di comportamento attualmente in vigore;
- 2) attenersi ai normali criteri di correttezza e probità professionale e commerciale nello svolgimento della propria attività;
- 3) corrispondere entro i termini statutariamente previsti le quote associative ed i contributi deliberati;
- 4) sostenere le iniziative intraprese dall'Associazione con spirito di mutua collaborazione;
- 5) fornire all'Associazione tutti gli elementi, notizie e dati, eventualmente in forma riservata, da utilizzarsi per l'esercizio dell'attività e per il raggiungimento degli scopi associativi, specie per quanto attiene alle statistiche e alla determinazione delle quote associative;
- 6) astenersi da qualunque azione o iniziativa che possa comunque risultare dannosa agli interessi dell'Associazione sia interni che esterni;
- 7) demandare agli Organi di conciliazione previsti dallo Statuto ogni controversia intercorrente con l'Associazione o con altri singoli associati.

ARTICOLO 7 - DIMISSIONI, RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Le dimissioni devono essere presentate almeno 6 mesi prima della scadenza dell'esercizio corrente di cui all'art. 20 e inviate all'Associazione per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno

Gli obblighi contributivi cessano per il socio allo scadere dell'anno di esercizio in cui egli abbia regolarmente presentato le proprie dimissioni.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea in sede ordinaria quando egli abbia perduto anche uno solo dei requisiti previsti per l'ammissione all'Associazione o non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione o alle obbligazioni cui l'Associazione si sia impegnata nonché per morosità perdurante oltre tre mesi nel pagamento delle quote contributive.

Sono altresì motivi di esclusione l'inosservanza delle disposizioni statutarie, del Regolamento dell'Associazione, del Codice deontologico di comportamento, delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione; infine qualora il comportamento del socio, possa arrecare danno o ledere il prestigio ed il buon nome dell'Associazione e/o degli associati.

ARTICOLO 8 - FONDO COMUNE

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- dai contributi dei soci di cui al successivo art. 9;
- dai contributi che eventualmente saranno versati dallo Stato e da altri Enti pubblici;
- dagli eventuali residui delle gestioni annuali;
- dalle erogazioni e dai lasciti effettuati a favore dell'Associazione, nonché dalle eventuali devoluzioni patrimoniali a qualsiasi titolo eseguite.

ARTICOLO 9 - QUOTE DEI SOCI

I soci vengono classificati in classi, come stabilite dall'assemblea su proposta del Comitato Direttivo.

I contributi che essi sono tenuti a versare sono i seguenti:

- **Quota di iscrizione** da corrispondersi al momento di iscrizione o di reinscrizione. L'importo è fissato annualmente dall'assemblea su proposta del Comitato Direttivo.
- **Quota di associazione** da corrispondersi annualmente, entro il termine perentorio del 31 gennaio, fatta salva l'ipotesi di iscrizione successiva a tale data così come prescritto all'art.5. L'importo, è determinato annualmente dall'assemblea su proposta del Comitato Direttivo.
- **Quota operativa** da corrispondersi annualmente direttamente alla società incaricata dal Comitato Direttivo di realizzare attività specifiche sulla base di un programma ed un budget deliberato dall'Assemblea entro il termine dalla stessa previsto. L'importo sarà suddiviso su base ponderale tra i soci effettivi secondo la formula di ripartizione annualmente definita dal Comitato Direttivo e approvata dall'assemblea.
- I nuovi iscritti verseranno per l'esercizio in corso il numero di dodicesimi corrispondente al numero dei mesi ricompreso tra la data di iscrizione e la fine dell'esercizio per la sola quota operativa.

I contributi saranno determinati nella misura occorrente a coprire le spese di organizzazione, di gestione, di ricerca, di amministrazione e di ogni altra attività svolta dall'Associazione, finalizzata al raggiungimento degli scopi individuati all'art. 3.

L'associazione ha la facoltà di intentare procedimenti giudiziari innanzi al competente Foro di Monza nei confronti degli associati che si rendessero morosi o inadempimenti al pagamento di tutti i contributi deliberati, o di ricorrere, a propria insindacabile scelta, alla clausola arbitrale di cui all'art. 22.

ARTICOLO 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale degli Associati;
- Il Presidente e il Vice Presidente;
- il Comitato Direttivo;
- il Tesoriere
- il Comitato Tecnico;
- il Collegio dei Probiviri.

Le cariche elettive dell'Associazione sono espressamente prestate a titolo gratuito e vengono rinnovate ogni tre anni

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati e ad essa possono partecipare tutti i soci a condizione che abbiano tempestivamente ed esattamente effettuato il versamento delle quote associative.

Le deliberazioni dell'Assemblea, purché assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli Associati, ancorché presenti dissenzienti o non intervenuti.

L'Assemblea si riunisce in sede **straordinaria** per modificare il presente Statuto, deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione stessa.

Essa si riunisce in sede **ordinaria** in tutti gli altri casi.

Ciascun socio ha diritto ad un numero di voti corrispondenti alla "classe contributiva" di sua appartenenza.

Le "classi contributive" saranno annualmente stabilite dal Comitato Direttivo secondo i principi riportati nel Regolamento dell'Associazione e sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

L'Assemblea ordinaria sarà convocata almeno due volte l'anno; la prima entro il mese di marzo per la trattazione degli argomenti di cui al seguente articolo 13 e per quelli che il Presidente ritenesse di porre all'ordine del giorno; la seconda entro il mese di ottobre per l'esame e l'approvazione del preventivo di spesa dell'anno successivo e conseguenti contribuzioni.

Il Presidente o il Comitato Direttivo possono inoltre convocare l'Assemblea quando lo ritengano opportuno; devono invece convocarla quando ne ricevano richiesta scritta motivata da parte di almeno il 20% degli associati o da parte dei soci che rappresentino la maggioranza dei voti.

ARTICOLO 12 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea verrà convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta inviata almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa; detta comunicazione dovrà indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno in discussione. Per la convocazione dell'assemblea ordinaria è consentito l'uso dell'e-mail.

L'avviso di convocazione potrà contenere le medesime indicazioni per l'Assemblea di seconda convocazione che potrà svolgersi anche lo stesso giorno almeno quattro ore dopo.

ARTICOLO 13 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci:

- a) decide le linee programmatiche dell'Associazione;
- b) elegge il Presidente
- c) elegge i membri del Comitato Direttivo e del Comitato Tecnico
- d) nomina o revoca i Soci onorari;
- e) elegge il Collegio dei Probiviri;
- f) approva il preventivo e il rendiconto consuntivo annuale;
- g) decide sulle eventuali proposte formulate dal Consiglio Direttivo

L'Assemblea potrà deliberare soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno, salvo se altro, a condizione in cui l'assemblea rappresenti l'unanimità dei soci.

L'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria da convocarsi entro il mese di marzo dovrà contenere almeno i seguenti argomenti:

- relazione del Comitato Direttivo sulla gestione pregressa e sulle prospettive della gestione in corso;
- relazione del Comitato Tecnico;
- relazione sull'attività delle Commissioni Speciali;
- approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio concluso;

L'Assemblea si considera validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno il 51% degli associati o di un numero di Associati che rappresentino la maggioranza dei voti.

Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Le decisioni deliberate dall'Assemblea sono vincolanti anche per i soci astenuti, che hanno espresso voto contrario o che non erano presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno il 75% dei soci che rappresentino la maggioranza dei voti.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera qualunque sia il numero dei presenti; l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 1/3 degli Associati o che rappresentino la maggioranza dei voti.

Salvo inderogabili norme di legge, tale ultima maggioranza è espressamente ritenuta idonea in seconda convocazione anche a deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente.

L'Assemblea nomina un Segretario che può essere membro del Comitato Direttivo, o associato o anche soggetto esterno.

Dei lavori dell'Assemblea, a cura del Segretario, verrà redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario stesso, che resta a disposizione di ciascun Associato.

ARTICOLO 14 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente convoca e presiede tutte le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;

Il Presidente, scelto tra i soci effettivi, è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta sia nei confronti degli Associati che dei terzi ed anche in giudizio; dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Previa autorizzazione del Comitato Direttivo, il Presidente può delegare alcune sue funzioni al Vice Presidente o ad altri membri del Comitato stesso.

In caso di sua assenza o di suo impedimento, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente.

Le comunicazioni ufficiali dell'Associazione saranno a firma del Presidente o di persona da lui delegata.

ARTICOLO 15 - COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è composto da tre rappresentanti degli Associati più il Presidente. Del Comitato Direttivo può far parte un solo socio aggregato

Il Comitato Direttivo viene eletto dall'Assemblea ordinaria e resta in carica per tre anni.

Il Comitato Direttivo

- a) Elege il Vice-Presidente tra i suoi membri nel caso in cui il Past-President non accetti di diritto l'incarico,
- b) amministra l'Associazione nei limiti stabiliti dalle delibere dell'Assemblea,
- c) predispone il rendiconto consuntivo e preventivo da sottoporre per l'approvazione dell'Assemblea ordinaria annuale,
- d) verifica i requisiti per l'ammissione di nuovi soci, istruendone le relative pratiche, ed approva le eventuali nuove ammissioni
- e) compila e modifica il Regolamento dell'Associazione
- f) definisce annualmente le "classi contributive"
- g) costituisce e proscioglie le Commissioni Speciali
- h) promuove le azioni necessarie al perseguimento dei fini dell'Associazione
- i) delibera su ogni altra questione non espressamente riservata all'Assemblea per previsione statutaria.

Ciascun membro del Comitato Direttivo può farsi assistere nelle riunioni di questo Organo da un proprio tecnico di fiducia, qualora il Comitato stesso a maggioranza lo consenta.

Il Comitato Direttivo deve, all'unanimità, nominare un Tesoriere conferendogli delega allo svolgimento di operazioni riferite alla gestione amministrativa, economica e finanziaria dell'associazione.

Nel caso di dimissioni, sospensione o impedimento di un membro del Comitato Direttivo nel corso dell'esercizio, subentrerà allo stesso nella carica provvisoriamente fino alla successiva Assemblea, salvo cessazione

dell'impedimento, il candidato non eletto che nella precedente votazione risulti aver ricevuto il maggior numero di voti.

Il Comitato Direttivo fissa le proprie riunioni a data fissa. Si riunisce altresì ogni qualvolta lo richieda il Presidente, ed obbligatoriamente anche su semplice richiesta scritta di almeno un membro.

La convocazione, salvo quella a data fissa, sarà fatta per scritto con comunicazione che dovrà pervenire a tutti i membri del Comitato Direttivo almeno 10 giorni prima della data stabilita. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta con telegramma o a mezzo telefax o email con preavviso di almeno due giorni.

Il Comitato Direttivo si intende regolarmente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi membri in carica.

Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza numerica dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di Segretario del Comitato Direttivo saranno svolte da un suo membro all'uopo nominato o da altra persona, anche esterna all'associazione, la cui designazione sarà comunque deliberata all'unanimità dal Comitato Direttivo.

Della decisione del Comitato Direttivo verrà redatto verbale che, firmato dal Presidente e dal Segretario, sarà tenuto a disposizione di ciascun Associato.

La mancata partecipazione alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo comporta l'automatica decadenza dalla carica.

ARTICOLO 16 - TESORIERE

Il Tesoriere viene nominato all'unanimità dal Comitato Direttivo. Dura in carica tre anni e svolge operazioni riferite alla gestione amministrativa, economica e finanziaria dell'associazione su delega del Presidente. E' espressamente designato quale soggetto autorizzato alla riscossione dei contributi associativi

ARTICOLO 17 - COMITATO TECNICO

Il Comitato Tecnico è composto da tre a cinque soggetti scelti tra gli associati, uno dei quali designato come Coordinatore, oltre che dal Responsabile Tecnico, professionista esterno all'associazione, nominato dall'assemblea. Del Comitato Tecnico può far parte un solo socio aggregato.

Il Presidente ha la mera facoltà di partecipare alle riunioni.

I membri del Comitato Tecnico saranno eletti in sede di assemblea ordinaria e restano in carica tre anni.

Il Comitato Tecnico ha il compito di individuare e promuovere, conformemente a quanto previsto nelle delibere dell'Assemblea, specifiche azioni per il raggiungimento dei fini dell'associazione e più specificatamente di quelli di cui ai punti c), d), e), f), g) dell'art.3.

L'approfondimento e lo sviluppo di argomenti tecnici specifici saranno svolti nell'ambito di Commissioni Speciali che Il Comitato Tecnico formerà secondo le procedure del regolamento.

Eventuali consulenze specialistiche esterne ritenute utili per il funzionamento del Comitato Tecnico dovranno essere approvate dal Comitato Direttivo.

Nel caso di dimissioni, sospensione o impedimento di un membro del Comitato Tecnico nel corso dell'esercizio, subentrerà provvisoriamente fino alla successiva Assemblea, salvo cessazione dell'impedimento, il candidato non eletto che nella precedente votazione risulti aver ricevuto il maggior numero di voti.

Il Comitato Tecnico si riunisce senza convocazione a data fissa, secondo un programma stabilito all'inizio dell'anno dallo stesso. Si riunisce altresì ogni qualvolta lo richieda il Coordinatore, ed obbligatoriamente qualora richiesto per scritto da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione, salvo quella a data fissa su indicata, sarà fatta per scritto con comunicazione che dovrà pervenire a tutti i membri del Comitato Tecnico almeno 10 giorni prima della data stabilita. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta con telegramma o a mezzo telefax o e-mail con preavviso di almeno due giorni.

Il Comitato Tecnico si intende regolarmente costituito con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri in carica.

Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

Le funzioni di Segretario del Comitato Tecnico saranno svolte dal Responsabile Tecnico.

Della decisione del Comitato Tecnico verrà redatto verbale che, firmato dal Coordinatore e dal Segretario, sarà tenuto a disposizione di ciascun associato.

La mancata partecipazione alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo comporta l'automatica decadenza dalla carica.

ARTICOLO 18 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre soggetti, eletti dall'Assemblea tra i Soci effettivi o estranei all'Associazione, che restano in carica per tre anni e possono essere rieletti. È qualificato Decano del Collegio il Probiviro che ne faccia parte da più tempo ed ininterrottamente; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I Soggetti eletti nel Collegio dei Probiviri non possono ricoprire contestualmente altre cariche in seno all'Associazione.

Il Probiviro che senza giustificato motivo non partecipi a tre consecutive riunioni del Collegio decade dall'ufficio e se ne provoca la sostituzione.

Il socio probiviro che perda per qualsiasi motivo la qualità di Socio, decade dall'ufficio e se ne provoca la sostituzione.

La carica di probiviro a persona estranea all'Associazione può essere revocata dall'Assemblea.

Per il reintegro del Collegio in caso di dimissioni, decadenza o decesso di uno dei componenti, con riferimento alle preferenze conseguite nella specifica votazione di elezione, viene cooptato nella carica il primo dei non eletti che, interpellati nell'ordine, accetti l'incarico. Ove nessuno degli interpellati accettasse l'incarico, il Comitato Direttivo designa il sostituto. I componenti cooptati restano in carica sino al compimento del mandato del predecessore.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ad iniziativa del Decano o di due suoi componenti; per gli avvisi di convocazione e la firma dei verbali di ciascuna riunione si applicano le stesse norme di cui all'art. 17.

Il Collegio dei Probiviri svolge funzioni di vigilanza sull'attività degli altri Organi elettivi, nonché sull'osservanza da parte degli stessi e di ogni socio del disposto statutario e delle volontà dell'Assemblea.

Il Collegio dei Probiviri instaura procedimenti volti alla definizione di controversie o all'appuramento di azioni e comportamenti sottopostigli o dei quali sia venuto a conoscenza, con modalità e termini concordati tra gli stessi membri

Nei confronti dei Soci, il Collegio dei Probiviri, può emettere provvedimenti di:

- a) richiamo verbale o scritto;
- b) sospensione cautelare dall'attività associativa, per un periodo non superiore a tre mesi, in attesa di successive determinazioni;
- c) espulsione.

I provvedimenti e le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono anche contenere i termini e le modalità di attuazione ed eventuale divulgazione all'interno o all'esterno dell'Associazione.

Contro i provvedimenti del Collegio dei Probiviri il socio interessato può proporre ricorso al Collegio Arbitrale di cui all'art. 22, nel termine di quindici giorni. Tale ricorso può essere proposto solo da una diretta parte in causa.

ARTICOLO 19 - REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Comitato Direttivo provvede alla compilazione ed alla modifica del Regolamento dell'Associazione, relativo ai seguenti argomenti:

- a) Codice deontologico di comportamento dell'Associazione;
- b) procedure di ammissione dei Soci;
- c) criteri per la determinazione delle "classi contributive"
- d) istituzione, aggiornamento e divulgazione dell'Albo dei Soci;
- e) presentazione di candidature per le cariche associative;
- f) indicazioni di preferenze nelle elezioni per le cariche associative;
- g) decadenza dei Soci e dagli Organi elettivi;
- h) procedimento del Collegio dei Probiviri;

- i) modalità per la formazione delle Commissioni Speciali
- j) prescrizioni per l'organizzazione di seminari e convegni e attività di formazione
- k) impiego del Logo ZENITAL
- l) quanto altro ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo.

Le modifiche al Regolamento dell'Associazione sono sottoposte all'approvazione dell'assemblea

ARTICOLO 20 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio devono essere predisposti e redatti il conto consuntivo della gestione, nonché il preventivo dell'esercizio successivo; entrambi saranno presentati per l'approvazione all'Assemblea generale annuale obbligatoria, secondo quanto disposto all'art. 13 dello statuto, con il parere positivo espresso dal Comitato Direttivo.

Nell'ipotesi in cui vengano riscontrate perdite, queste ultime saranno immediatamente ripianate dai soci proporzionalmente alla classe di appartenenza di ciascuno.

ARTICOLO 21 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 13.

Le eventuali plusvalenze o perdite saranno ripartite e/o sopportate dagli Associati in proporzione alla loro contribuzione effettuata sulla base della media ponderale dei tre anni precedenti.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nominerà uno o più liquidatori conferendo agli stessi specifici poteri, oltre quelli ex legge previsti.

ARTICOLO 22 - CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le eventuali controversie, ad eccezione di quelle relative ai casi di esclusione del socio, intercorrenti tra gli Associati e tra gli associati e l'Associazione, saranno preliminarmente ed obbligatoriamente sottoposte ad un tentativo di conciliazione da parte dei Probiviri.

In caso di esito negativo del tentativo, le controversie saranno rimesse alla decisione di un Collegio arbitrale formato da arbitri nominati dalle parti in ragione di uno per ciascuna parte. Gli arbitri nominati dalle parti nomineranno un altro arbitro che avrà funzioni di Presidente del Collegio.

Il Collegio giudicherà secondo equità.

Ogni parte dovrà notificare entro 15 giorni dalla richiesta di arbitrato la nomina del proprio arbitro; in difetto esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Monza, su richiesta della parte più diligente.

Il Collegio dovrà riunirsi presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni dalla nomina del Presidente.

Qualora il Collegio non pervenga alla nomina del Presidente questi sarà nominato, su richiesta degli arbitri, dal Presidente del Tribunale di Monza.

Il Collegio così composto dovrà emettere il lodo entro 60 giorni dalla data di nomina del Presidente.

Il lodo emesso dal Collegio sarà inappellabile.

Resta espressamente esclusa dalla competenza arbitrale l'opposizione al pagamento delle contribuzioni associative.

L'Associazione potrà adire la giurisdizione ordinaria per l'escussione dei pagamenti delle contribuzioni associative e delle somme comunque dovute dall'Associato, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Associazione.

ARTICOLO 23 - NORME GENERALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa richiamo alle norme in materia di cui al C.C..